



Impatto Covid-19 sulla
formazione del Bilancio di
esercizio al 31.12.2019



MOORE

Premessa

L'attuale contesto economico sociale è stato stravolto in poche settimane ed è difficile prevedere che effetti, temporanei o strutturali, COVID-19 lascerà nelle imprese, sia nazionali che del resto del mondo.

Certamente tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni non potranno non tenerne conto, perché COVID-19 avrà sicuramente impatto sui modelli di business della clientela e dei fornitori nonché nel rapporto con le banche, con probabili ripercussioni sia sul conto economico sia sulla liquidità prospettica.

Inoltre, le regole imposte circa la limitazione alla circolazione e aggregazione delle persone, seppur per certi ambiti lavorativi (tipicamente quello consulenziale e amministrativo) mitigati dall'utilizzo delle tecnologie che consentono il lavoro remoto, non favoriscono certo la *governance* delle imprese.

In questa situazione di evidente difficoltà -anche se non si può escludere che determinate società o settori possano avere dei vantaggi, almeno nel breve da questa situazione - le imprese in forma societaria si trovano ad approvare i bilanci al 31.12.2019.

A tutto ciò si aggiungono le nuove norme che prevedono che le società siano dotate di adeguati assetti organizzativi, capaci di anticipare la crisi, e sulle nuove responsabilità degli amministratori, norme queste che non sono state *abrogate* da COVID-19, anzi a mio parere ne vengono (ahimè) amplificate.

Bilanci chiusi al 31.12.2019

I soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare che sono alle prese con il processo di formazione del bilancio al 31.12.2019 devono valutare in che modo COVID-19 può impattare sia sulle risultanze di bilancio in corso di approvazione, sia sulle informazioni che devono rilasciare per i fatti successivi alla chiusura del bilancio nella Nota integrativa e nella Relazione sulla Gestione.

Il principio contabile nazionale (OIC 29) disciplina i "fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" in tre categorie: i) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio; ii) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio; iii) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Per i primi due casi il discriminante è la conoscenza o meno dell'evento (che poi si è manifestato) già prima della chiusura del bilancio: p.e. un cliente insolvente nel 2019 che poi è fallito prima della redazione del progetto di bilancio. In questo caso è necessario svalutare il credito; diversamente qualora si verifichi la "distruzione di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali" (OIC 29 nr. 63) l'impatto di questo accadimento deve essere solo riportato nella nota integrativa, ai sensi dell'art. nell'art. 2427 co. 1 n. 22-quater c.c. ma non implica una modifica dei dati di bilancio poiché non era noto o prevedibile prima della chiusura dell'esercizio.

Tuttavia, si ritiene che le indicazioni dell'OIC debbano essere comunque correlate al principio di prudenza, per cui non si può escludere che, qualora un effetto negativo sia integral-

mente sorto dopo la chiusura del bilancio ma abbia un impatto significativo sui valori iscritti alla data di chiusura (uno tra tutti la difficoltà di incasso di taluni crediti vs. clienti) sia necessario considerarlo nella redazione del progetto di bilancio, magari evidenziando che ci si sta discostando dai principi contabili nazionali.

Diverso è il caso in cui gli amministratori ritengano venuta meno la continuità aziendale (art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c.), cioè la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Se ciò dovesse accadere in maniera *irreversibile* e quindi "il presupposto della continuità aziendale non risultasse essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, sarebbe necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenesse conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale" (OIC 29 punto 59 c). Ne consegue l'obbligatorietà di modificare i principi di redazione del bilancio e la necessità di descrivere accuratamente nella Nota integrativa le nuove politiche contabili. I nuovi principi, seppur in continuità aziendale (non potendo utilizzare i criteri liquidatori, non essendo ancora intervenuta una causa di scioglimento), dovranno tener conto del limitato orizzonte temporale residuo di esistenza della società (OIC 11 punto 23) e quindi, tra l'altro adeguare i piani di ammortamento delle immobilizzazioni, effettuare un ricalcolo delle imposte anticipate, la revisione dei contratti derivati ed in genere adeguare tutte le valutazioni che possono risentire della mancata continuità aziendale.

Tutto ciò impatterebbe nel patrimonio netto al 31.12.2019 in maniera significativa.

Tempistiche di approvazione del bilancio

In questa fase di grande incertezza occorre prestare particolare attenzione alle tempistiche di approvazione del bilancio.

Se gli amministratori possono ragionevolmente ritenere di non dover modificare i *valori del bilancio* (se non nei rari casi di mancanza di continuità aziendale), devono però per legge evidenziare i fatti che si verificano entro la data di redazione del progetto di bilancio e, se nel caso abbiano un impatto rilevante, anche gli eventi che si verificano tra la data di redazione del progetto di bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare, andando a modificare il progetto di bilancio (già predisposto) (OIC 29 punto 62), almeno nella parte relativa alla Nota Integrativa.

Pertanto, è richiesta agli amministratori una capacità di analisi degli effetti economici e finanziari che COVID-19 determinerà sulla gestione 2020, cosa questa tutt'altro che facile.

Sarà pertanto ragionevole un differimento nell'approvazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, per poter ottenere le informazioni e previsioni necessarie alla formazione delle note del bilancio e della relazione sulla gestione e avere, se possibile, e avere a disposizione un quadro maggiormente definito della crisi.

Non devono fornire informazioni in bilancio soltanto i soggetti che hanno tenuto le assemblee di approvazione al

bilancio entro il mese di febbraio, primi giorni di marzo, quando il virus non aveva ancora avuto una diffusione tale da poter considerare rilevante l'effetto sul business.

Svolgimento dell'assemblea

L'art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 "Cura Italia" consente, indipendentemente dallo statuto sociale, che l'assemblea ai fini dell'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 sia convocata (meglio dire tenuta), entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 28.6.2020 (data che cade di domenica, quindi il termine sarà differito al 29.6.2020).

Questo deroga consente anche a chi non abbia nel proprio statuto la previsione del maggior termine, di usufruire del differimento. Essendo palese il motivo di tale proroga, il termine più ampio, eventualmente utilizzato dagli amministratori non deve necessariamente essere motivato dalla società, apparendo sufficiente darne atto nella Relazione sulla gestione.

Tale articolo stabilisce che le convocazioni delle assemblee, ordinarie o straordinarie, di SpA e Srl possano prevedere, anche in assenza di disposizioni statutarie o in deroga ad esse, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Pertanto, l'assemblea si potrà svolgere, "anche esclusivamente", mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (quest'ultimo punto era stato già considerato favorevolmente dalla massima 187 11 Marzo 2020 Consiglio Notarile di Milano -Commissione società).

Specificamente per le Srl è previsto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Tali semplificazioni sono contingenti al momento di emergenza e quindi si applicano alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Si rileva come le deroghe introdotte dal D.L. "Cura Italia" nulla stabiliscono per i Consigli di Amministrazione. Nell'incertezza di poter applicare in forma analogica quanto stabilito per le assemblee o di estendere la massima notarile anche alle delibere consiliari, sempre che siano garantiti le esigenze informative e un adeguato confronto prima delle decisioni, ci si augura che un emendamento nella conversione in legge possa definitivamente chiarire la questione.

Informativa di bilancio

Nota integrativa

L'articolo 2427, comma 1, numero 22 quater) del c.c. prevede che nella Nota Integrativa siano indicati la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Escludendo le microimprese (a meno che non redigano la nota integrativa in forma volontaria), sia i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria sono obbligati a dare evidenza degli effetti che COVID-19 determinerà *probabilmente* sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Particolare attenzione dovrà essere data ai flussi prospettici di liquidità, elemento fondamentale, insieme alla continuità aziendale, per scongiurare la crisi d'impresa.

Secondo l'OIC 29 punto 64 "si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. Nell'illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile".

La principale incertezza è la stima degli effetti. Infatti, ad oggi, anche gli studi già disponibili potrebbero non essere in grado di intercettare tutte le variabili in gioco. In questo caso, comunque occorre indicare i motivi per cui non si è riusciti ad effettuare una stima degli impatti, e la principale ovviamente è l'estrema incertezza determinata dall'epidemia. Tuttavia, dovrebbe essere possibile indicare in maniera descrittiva gli effetti che l'emergenza determina sull'attività dell'azienda ed il tipo di analisi che si è effettuata per giungere a tali conclusioni.

Per i soggetti che redigono il bilancio in forma estesa, le informazioni contenute nella Nota Integrativa devono essere approfondite nella Relazione sulla gestione nella sezione "Evoluzione prevedibile della gestione".

Relazione sulla gestione

Ai sensi del 2428 c.c. gli amministratori nella Relazione sulla gestione devono fornire, tra le altre cose: i) situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione; ii) una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta, iii) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Per l'esercizio chiuso al 31.12.2019 sarà necessario che questi tre punti affrontino gli effetti che COVID-19 ha sulla gestione aziendale. Considerando il primo punto un'illustrazione dell'andamento 2019 (confrontato dai precedenti) non potrà non farsi un accenno all'attuale emergenza e delle attività a livello "macro" introdotte per contrastarla, che poi dovrà essere sviluppata nei punti successivi a livello micro.

Il secondo punto relativamente ai rischi potrebbe farne emergere alcuni che precedentemente non erano ipotizzabili (p.e. inadeguatezza dell'attuale modello di business, difficoltà di approvvigionamento merci, ecc.).

La parte della Relazione sull'evoluzione *futura* della gestione riguarda l'analisi degli aspetti prospettici, effettuata tenuto conto di assunzioni di ipotesi e scenari di e valutazione dei rischi del *management* che dovranno essere opportunamente considerati negli strumenti di pianificazione e programmazione della società (budget, piani industriali, situazioni di periodo, piani di tesoreria). Questa parte rivestirà un ruolo fondamentale per la verifica della sussistenza di adeguati assetti amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2086 c.c.

Tutto questo dovrà essere approfondito e dettagliato qualora vi fosse il rischio che la continuità aziendale sia compromessa. Occorrerà pertanto evidenziare nel documento i fattori di rischio, le incertezze significative identificate, illustrandone le ragioni che le qualificano come tali e le azioni e i piani che si intendono intraprendere e i loro impatti a livello patrimoniale, economico e finanziario.

Si dovrà necessariamente integrare e ampliare le informazioni già presenti nella Nota integrativa illustrando le azioni/operazioni che si intendono attuare per riequilibrare la situazione economica e finanziaria. Nei casi più gravi occorrerà giustificare anche il motivo che ha determinato la necessità di ridurre il periodo temporale di valutazione delle poste di bilancio.

Ciò potrà favorire la trasparenza dell'informazione e ridurre la c.d. "asimmetria informativa", consentendo alla società di essere meglio valutata e quindi, in generale migliorare la propria reputazione aziendale.

Ciò potrà favorire la trasparenza dell'informazione e ridurre la c.d. "asimmetria informativa", consentendo alla società di essere meglio valutata e quindi, in generale migliorare la propria reputazione aziendale.

Conclusioni

Nell'approcciare ai progetti di bilancio al 31.12.2019 (e anche quelli successivi nel 2020) non si può non tener conto degli effetti che l'emergenza COVID-19 avrà sulle aziende.

Sarà necessaria una profonda analisi del proprio business, di quello dei clienti e fornitori. Un'attenzione particolare dovrà essere prestata alla liquidità aziendale e quindi a tutti i rapporti con gli istituti bancari e finanziatori in genere.

Tutto ciò farà emergere talvolta nuovi rischi non previsti precedentemente e la necessità di intraprendere azioni e porre in essere operazioni che, anche se non porteranno ad una modifica *nei valori* del progetto di bilancio in corso di formazione, sicuramente impatteranno nei successivi e dovranno essere illustrate nelle note e nelle relazioni che accompagnano il bilancio, con l'obbligo di porre in evidenza i prevedibili impatti economici e finanziari.

Gli amministratori con i nuovi obblighi introdotti dal 2086 c.c. sui corretti assetti organizzativi, dovranno necessariamente rivedere tutte le previsioni economiche e finanziarie ed aggiornare i piani futuri alla nuova, peggiorata, contingenza economica con particolare attenzione alla continuità aziendale, verificando che non sia compromessa, e se del caso valutare attentamente le azioni correttive. Qualora vengano meno la liquidità o la continuità, gli amministratori dovranno agire con estrema tempestività ed efficacia, anche per sottrarsi alle nuove responsabilità introdotte dall' art. 2476 c.c. e specificatamente quelle derivanti dall'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. La loro responsabilità non è, infatti, solo nei confronti della società, ma è stata estesa anche ai creditori sociali.

Le informazioni contenute in questo documento sono esclusivamente a scopo informativo e non fanno riferimento ad alcuna particolare situazione specifica, pertanto possono non contenere tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale.



Moore Professionisti Associati Stp Srl

Per maggiori informazioni

info@moorepa.it

www.moorepa.it